

R.g. es. n. 181/2012



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
I SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Flaminia Ielo,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti e sentite le parti;

vista l'ordinanza depositata il 16 ottobre 2019;

rilevato che il creditore procedente ha dichiarato di rinunciare all'istanza di vendita limitatamente ai terreni siti in agro di Serramanna Località Bia Serrenti distinti nel NCT al F.38 Part.29 (immobile n. 3 in perizia) e Part.551 (immobile n. 4 in perizia);

rilevato, d'altra parte, che questo ufficio, con ordinanza pronunciata il 19 ottobre 2019, aveva invitato gli stessi creditori a contraddire in merito all'evidenziato *vulnus* nella continuità delle trascrizioni nel ventennio anteriore al pignoramento e che nessuno dei due creditori intervenuti ha chiesto termine per procedere alla regolarizzazione;

ritenuto, dunque, che sussistano i presupposti previsti dall'art. 629 c.p.c. per la cancellazione del pignoramento, limitatamente ai beni sopradescritti;

visti gli artt. 496 e 629 c.p.c.

dispone

- la riduzione del pignoramento trascritto in data 12.4.2012 (registro generale 9722 e registro particolare 7747), con la cancellazione del vincolo limitatamente al bene sito in Comune di Serramanna distinti nel NCT al F.38 Part. 29 e Part. 551;

nonché



- la riduzione del pignoramento trascritto in data 18.4.2014 (registro generale 10085 e registro particolare 8169), con la cancellazione del vincolo limitatamente al bene sito in Comune di Serramanna distinti nel NCT al F.38 Part. 29 e Part. 551;

ordina

al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di provvedere con esonero da ogni responsabilità alla cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti come sopraindicato;

dispone

che il notaio delegato prosegua le operazioni a lui affidate con riferimento agli altri immobili pignorati.

Si comunichi alle parti ed al notaio delegato.

Cagliari, 10 dicembre 2019

Il giudice

